

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

I sigg. ri **H. [REDACTED] Y. [REDACTED]** nato in data 01/01/1985 ([REDACTED] S
[REDACTED] - [REDACTED]); **H. [REDACTED] E. [REDACTED]**, nato in data
04/04/1995 ([REDACTED]);
E. [REDACTED] A. [REDACTED], nato in data 01/07/1989 ([REDACTED]
[REDACTED]); **G. [REDACTED] A. [REDACTED]**, nato in data 01/01/1989
[REDACTED]; **G. [REDACTED] S. [REDACTED]**,
nato in data 07/02/2000 ([REDACTED]
[REDACTED]; **G. [REDACTED] M. [REDACTED]** alias **M. [REDACTED]**, nato in data 01/01/1978
[REDACTED]; **B. [REDACTED] M. [REDACTED]**,
nato in data 01/01/1997 ([REDACTED]
[REDACTED]; **G. [REDACTED] A. [REDACTED]**, nato in data 24/05/1989 [REDACTED]
[REDACTED]; **G. [REDACTED] A. [REDACTED]**, nato
in data 01/01/1999 [REDACTED];
K. [REDACTED] A. [REDACTED], nato in data 24/05/1994 [REDACTED]
[REDACTED]; **K. [REDACTED] T. [REDACTED]**, nato in data
01/01/1989 [REDACTED];
M. [REDACTED] N. [REDACTED], nata in data 03/06/1997 ([REDACTED]
[REDACTED] in proprio e nella qualità di esercente la potestà
genitoriale sul minore **H. [REDACTED] M. [REDACTED]**, nato in data
02/03/2016 [REDACTED]; **B. [REDACTED] H. [REDACTED]** nato in data
12/02/1994 [REDACTED] in proprio e nella
qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore
H. [REDACTED] M. [REDACTED] nato in data 02/03/2016 [REDACTED];
M. [REDACTED] H. [REDACTED], nato in data 01/01/1998 [REDACTED]

[REDACTED]; MI [REDACTED] G [REDACTED] nato in data 03/05/1997
[REDACTED]; M [REDACTED] A [REDACTED],
nato in data 23/04/1993 [REDACTED]
[REDACTED]; M [REDACTED] G [REDACTED] nato in data 01/01/1992 [REDACTED]
[REDACTED]; O [REDACTED] H [REDACTED], nato in data
23/09/1994; [REDACTED]
[REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] nato in data 21/12/1997 [REDACTED]
[REDACTED]; A [REDACTED] N [REDACTED], nato in data
24/03/1998 [REDACTED]
A [REDACTED] S [REDACTED] F [REDACTED] nato in data 05/06/1996 [REDACTED]
[REDACTED]; A [REDACTED] T [REDACTED] nato in data
01/01/1995; [REDACTED]
B [REDACTED] T [REDACTED] nato in data 01/04/1969 [REDACTED]
[REDACTED]; B [REDACTED] A [REDACTED] nato in data 01/01/1981
[REDACTED]; B [REDACTED]
S [REDACTED] nato in data 29/07/1990 [REDACTED]
[REDACTED]; K [REDACTED] M [REDACTED] nato in data 01/06/1992 [REDACTED]
[REDACTED]; M [REDACTED] N [REDACTED]
nato in data 01/01/1998 [REDACTED]
[REDACTED]; M [REDACTED] T [REDACTED] nato in data 01/01/1988 [REDACTED]
[REDACTED]; M [REDACTED] Y [REDACTED] nato in data 01/01/1993 [REDACTED]
[REDACTED]; N [REDACTED] S [REDACTED] nato
in data 05/01/1996 [REDACTED]
N [REDACTED] M [REDACTED] nato in data 01/01/1991 [REDACTED]
[REDACTED]; O [REDACTED] B [REDACTED] nato in data
01/01/1979 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] nato in data 20/07/1993 [REDACTED]
[REDACTED]; [REDACTED] nato in data 05/03/1997
[REDACTED]); [REDACTED]
[REDACTED], nato in data 06/05/1995 [REDACTED]
[REDACTED]; [REDACTED] nato in data
05/06/1988 [REDACTED]; [REDACTED]
[REDACTED], nato in data 01/01/1991 [REDACTED]
[REDACTED]; [REDACTED] nato in data 01/03/1998 [REDACTED]
[REDACTED]; [REDACTED] nato in data
20/04/1994 [REDACTED] e
[REDACTED] nato in data 07/09/1994 [REDACTED]

[REDACTED] tutti cittadini eritrei, privi di fissa dimora con ultimo domicilio presso il presidio informale in Piazzale MASLAX via Gerardo Chiaromonte, dove i volontari della Onlus "BAOBAB EXPERIENCE" svolgono assistenza e rapp. ti e difesi dagli a [REDACTED]

[REDACTED] presso il cui studio in Roma alla via Barnaba Tortolini, n. 30 elettivamente domiciliario, giusta mandato in calce al presente atto (i sottoscritti avvocati chiedono che qualsiasi comunicazione venga loro effettuata dall'adita cancelleria ai sensi degli artt. 133, 134 e 170 c.p.c. al nr. di telefax [REDACTED] o in alternativa all'indirizzo di posta certificata: [REDACTED])

SI PREMETTE IN FATTO

[REDACTED]

- I.** In data 15 agosto 2018, la nave militare “*DICIOTTI*” della Guardia Costiera italiana traeva in salvo 177 persone, in fuga dalla Libia, che si trovavano su un’imbarcazione di fortuna in zona S.A.R. (ricerca e soccorso) maltese, tra cui gli odierni ricorrenti (doc. nr. 54, pp. 558-569);
- II.** più nel dettaglio si rileva che alle ore 3:40 circa del 15 agosto 2018, due motovedette italiane intervenivano a 17 miglia nautiche dall’isola di Lampedusa, in acque maltesi, per prestare soccorso alla prefata imbarcazione in difficoltà ed in procinto di affondare; a seguito di due richieste di salvataggio, interveniva, alle ore 8:20 circa, la predetta nave della Guardia Costiera che procedeva al trasbordo dei 190 migranti (doc. nr. 55, pp. 570-572);
- III.** da tale momento la nave “*DICIOTTI*” restava in attesa di una qualsivoglia indicazione di attracco da parte delle autorità maltesi le quali, tuttavia, riferivano che, trattandosi di salvataggio, fosse necessario attraccare nel porto più vicino e sicuro, da scegliere, con tutta evidenza, tra quelli italiani;
- IV.** dal canto suo il Governo italiano, in persona del Ministro dell’Interno in carica, Matteo Salvini, rifiutava di indicare il “*porto sicuro*” per lo sbarco, ingaggiando una dura polemica con il governo maltese per il mancato salvataggio e chiedendo agli altri Stati europei di farsi carico di una quota di migranti, minacciando, in caso contrario, un (illegittimo) respingimento collettivo dei migranti a bordo della nave della Guardia Costiera italiana, verso la Libia;

[REDACTED]

V. per ben sei giorni la nave “*DICIOTTI*” rimaneva ferma al largo dell’isola di Lampedusa; sul punto giova riportare quanto dichiarato in un’intervista al *Corriere della Sera* dal primo luogotenente Antonello Ciavarelli, delegato del Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare (COCER) della Guardia Costiera: “è *incomprensibile. Anche imbarazzante. La nave Diciotti è una nave militare dello Stato italiano e le viene impedito di ormeggiare in un porto italiano! Noi militari ovviamente obbediamo al Governo, però ci aspettiamo anche una politica più risoluta nel dare disposizioni! Anche perché c’è un problema*” (doc. nr. 57, pp. 574-578);

VI. in data 20 agosto 2018, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (da cui dipende la Guardia Costiera) indicava, finalmente, quale porto di approdo quello di Catania; tuttavia, il Ministero dell’Interno rendeva noto di non aver autorizzato lo sbarco dei migranti, che, infatti, venivano trattenuti a bordo dell’imbarcazione militare per diversi giorni e del tutto arbitrariamente, non essendo tale perdurante condizione di privazione della libertà personale giustificata da alcun provvedimento motivato dell’Autorità giudiziaria, né sussistendo alcuna ragione pratica di impedimento allo sbarco;

VII. i migranti soccorsi, tra cui gli odierni ricorrenti, venivano, dunque, costretti all’interno della nave “*DICIOTTI*”, senza alcuna possibilità di scendere dalla stessa e di comunicare con l’esterno, nonchè sottoposti ad una serrata e continua sorveglianza da parte delle forze di polizia. Ciò nonostante la presenza di nuclei familiari fra cui quello costituito dai sigg. ri

[REDACTED]

quella situazione di trattamento inumano e degradante inderogabilmente vietato dall'art. 3 della CEDU, uno dei soli quattro articoli della Convenzione che non ammette alcuna deroga. Dal punto di vista sanitario - ... - mi preme portare alla sua attenzione, in base al Medical Report del 20.08.2018 acquisito nel corso della visita risultano esservi numerosi casi di scabbia, precisamente: 69 casi di presunta scabbia e 5 casi di scabbia avanzata ...” (doc. nr. 54, pp. 550-553);

IX. soltanto in data 23 agosto 2018, dopo fortissime pressioni provenienti dagli organismi internazionali, veniva autorizzato lo sbarco dei 27 minori non accompagnati presenti sulla nave, poi trasferiti in apposite strutture di accoglienza; successivamente nella mattina del 25 agosto, a seguito di un controllo medico eseguito dagli ispettori del Ministero della Salute, nonché dai medici dell'Ufficio di Sanità marittima, aerea e di frontiera, saliti a bordo del pattugliatore della Guardia Costiera, 13 migranti, e precisamente 7 donne e 6 uomini, in gravi condizioni di salute venivano fatti scendere dalla nave “*DICIOTTI*” e ricoverati d’urgenza all’ospedale di Catania, le donne nel reparto di ginecologia per la cura dei traumi provocati dai ripetuti stupri subiti in Libia, gli uomini nel reparto di malattie infettive, riportando evidenti sintomi di *tubercolosi, polmonite* e scabbia;

X. poco dopo la mezzanotte del 25/08 veniva, finalmente, consentito lo sbarco dei 137 migranti ancora a bordo, tra i quali gli odierni ricorrenti; i prefati migranti venivano identificati e trasferiti nell’*Hot Spot* di Messina, in attesa di conoscere la struttura di accoglienza di destinazione;

[REDACTED]

XI. ciascuno degli odierni ricorrenti con istanza comunicata in data 12/09/2018 a mezzo posta elettronica certificata, chiedeva, ai sensi degli artt. 3 e ss. L. n. 241/90, di estrarre copia di tutta la documentazione inerente: **a)** i rilievi *fotodattiloscopici dell'istante ed in particolare: **b)** il foto-segnalamento nonché il "foglio notizie" in uso dal 26/09/2011; **c)** le determinazioni adottate dalle competenti autorità (Capitaneria di Porto di Catania; Questura di Catania; Ministero dell'Interno; Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture) inerenti il divieto di ingresso e/o sbarco sul territorio italiano dei summenzionati 177 richiedenti, tra cui l'odierno istante, trattenuti sulla nave "DICIOTTI" della guardia costiera italiana, ormeggiata nel Porto di Catania, dal 20/08/2018 al 25/08/2018; **d)** i referti e delle relazioni mediche, redatti dal presidio medico-ospedaliero autorizzato a salire a bordo della nave "DICIOTTI" della guardia costiera, dai quali risulta, come pubblicamente acquisito da notizie di stampa, che la maggior parte dei suddetti richiedenti era affetto da scabbia";*

XII. la prefata iniziativa si rendeva necessaria al fine di poter efficacemente esercitare l'azione giurisdizionale più idonea alla tutela dei diritti connessi all'illecito trattenimento sulla nave "DICIOTTI" della guardia costiera italiana, ormeggiata nel Porto di Catania, dal 16/08/2018 al 25/08/2018, subito dagli odierni ricorrenti;

XIII. l'istanza di accesso di cui sopra veniva inviata alla **Questura di Roma** – Ufficio Immigrazione, alla **Questura di Catania** – Ufficio Immigrazione, al **Ministero dell'Interno** – Unità

[REDACTED]

Dublino Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'Immigrazione, alla **Capitaneria di Porto – Direzione Marittima di Catania**, nonchè al **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** e successivamente in data 30/10/2018 alla **Questura di Messina** – Ufficio Immigrazione,

XIV.

in data 25 settembre 2018, il **Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'Immigrazione** faceva pervenire una nota all'indirizzo PEC della scrivente difesa (doc. nr. 44, pag. 531) con la quale dichiarava di non poter accogliere l'istanza di accesso atteso che *“a prescindere dall'astratta estensibilità degli atti richiesti, questa Direzione Centrale non ha formato né detiene alcuno di tali atti né, in particolare e per quanto di competenza, ha adottato provvedimenti scritti “inerenti il divieto di ingresso e/o sbarco sul territorio italiano” dell'istante”*. Parimenti in data 02/10/2018 la **Questura di Roma** notiziava la scrivente difesa di non essere in possesso della predetta documentazione (doc. nr. 44, pag. 532);

XV.

con nota n. Prot. 41948 del 03/10/2018, comunicata a mezzo Posta Elettronica Certificata (doc. nr. 45, pag. 533), il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Marittima di Catania** eludeva la richiesta di accesso sulla base della seguente motivazione: *“Nel confermare che questo Comando non ha prodotto alcun “atto autorizzativo” sulla vicenda a cui si fa riferimento, si rappresenta che in merito la Procura della Repubblica di Agrigento ha avviato un'indagine a cui si rimanda per l'eventuale estrazione di atti d'interesse”*;

[REDACTED]

XVI. parimenti con nota del 12/10/2018 il **Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere** rappresentava di non detenere né aver prodotto la richiesta documentazione (doc. nr. 47, pag. 534);

XVII. con comunicazione ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 (n. Prot. 131484) del 10/10/2018, il **Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto III – Piani e Operazioni**, comunicava che, con riguardo a 25 dei 42 istanti *“dalle risultanze istruttorie sono emersi elementi ostativi che non consentono a questa Amministrazione di accogliere le richieste, in quanto le domande di accesso in esame afferiscono a fatti sui quali risulta aperto un fascicolo d'indagine presso la Procura della Repubblica di Agrigento”* (doc. nr. 48, p. 535-536). A tanto gli odierni ricorrenti rispondevano con memoria ex art. 10-bis L. n. 241 del 1990 (doc. nr. 49, p. 539-542), con la quale rappresentavano all'autorevole interlocutore che il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha precisato che: *“i rilievi dattiloscopici, avendo un'esclusiva funzione identificativa, non potevano essere ricondotti alla categoria di cui all'art. 3 del D.M. 10 maggio 1994, n. 415, recante il "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che elenca una serie di categorie di documenti sottratti all'accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero a fini di prevenzione e repressione della criminalità. Tra tali atti non è espressamente contemplata la scheda dattiloscopica, né potrebbe farsi rientrare per via*

[REDACTED]

interpretativa in alcuna delle altre categorie espressamente elencate (es. "relazioni di servizio", "informazioni fornite da fonti confidenziali"; documenti concernenti il "funzionamento dei servizi di polizia"; atti concernenti "la sicurezza delle infrastrutture") che riguardano tutte notizie rilevanti al fine di garantire la sicurezza pubblica, la prevenzione e la repressione della criminalità. I rilievi dattiloscopici (cioè le impronte digitali) eseguiti nei confronti dell'interessato sono diretti, invece, ad accertare le esatte generalità dell'extracomunitario in quanto il suo ingresso e la sua permanenza in Italia sono subordinati ai rilievi dattiloscopici raccolti nel sistema automatizzato in uso alle forze di polizia al solo fine di identificare, pur in presenza di diverse generalità, il soggetto al quale esattamente riferire precedenti penali ovvero elementi ritenuti ostativi al rilascio od al rinnovo del permesso di soggiorno. Tali rilievi riguardano, dunque, direttamente la persona dell'interessato, la cui conoscenza è insuscettibile di arrecare nocumento agli interessi generali in materia di ordine pubblico e sicurezza e, pertanto, non possono costituire una documentazione al medesimo inaccessibile (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 03 novembre 2010, n. 33121)" (Consiglio di Stato, con la decisione nr. 610/13);

XVIII.

ciò nonostante il **Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto III – Piani e Operazioni**, con provvedimento n. Prot. 139926 del 26 ottobre 2018 (doc. nr. 50, p. 543-544) rigettava, tuttavia, le istanze di accesso,

[REDACTED]

evidenziando che “a) in materia di gestione dei flussi migratori - ... - l'attività del Corpo delle Capitanerie di Porto è a carattere concorsuale, rispetto alla diretta competenza del Ministero dell'Interno; ferma restando la specifica e diretta competenza dell'Autorità marittima per i connessi aspetti S.A.R. riconducibili ai fenomeni migratori che si verificano via mare; b) nel dettaglio i rilevamenti citati al precedente punto 2 sono connessi con le attività di controllo espletate dalle Autorità preposte all'espletamento dei compiti di polizia di frontiera. 4. Tutto ciò premesso, questo Comando Generale non dispone né dei rilievi foto dattiloscopici né dei foto segnalamenti degli istanti, nonché dei “fogli notizie”, poiché trattasi – per l'appunto – di atti di polizia che vengono effettuati al momento dello sbarco dalle competenti Autorità dipendenti dal Ministero dell'Interno. 5. Inoltre le istanze di cui trattasi, intese ad ottenere l'accesso agli atti afferenti ai fatti in argomento, vengono respinte in virtù della già richiamata esistenza di un fascicolo d'indagine presso la Procura della Repubblica di Agrigento”;

XIX.

infine un ulteriore tentativo di entrare in possesso della predetta documentazione è stato compiuto in data 30 ottobre 2018, allorquando gli odierni ricorrenti hanno inviato le predette istanze di accesso anche alla Questura di Messina, essendo transitati per il centro Hot-spot di Messina, prima di essere inviati a presso l'Hub un “Mondo migliore” in Rocca dei Papi. La prefata amministrazione rispondeva con comunicazione del 15/11/2018 con la quale rappresentava di non essere in possesso della documentazione richiesta in quanto le operazioni di pre-

[REDACTED]

identificazione e fotosegnalamento dei migranti sono di competenze delle autorità di P.S. del luogo di sbarco (doc. nr. 51, pag. 545);

XX. infine in data 08/11/2018 gli odierni ricorrenti ricevevano presso il domicilio eletto la comunicazione via PEC, ad opera della Squadra mobile della Questura di Roma, del decreto di archiviazione del Procuratore dott. Carmelo Zuccaro, trasmesso al Collegio per i reati Ministeriali presso il Tribunale di Catania nel proc. nr, 12551/18 R.G.N.R. a carico del senatore Matteo Salvini (doc. nr. 1, pp. 1-3). La relativa richiesta copie è stata respinta con provvedimento del 27 /11/2018 in quanto il procedimento è ancora in corso e gli atti sono secretati (doc. nr. 52, pp. 546-548);

XXI. tuttavia, per la gravità dei fatti connessi al trattenimento degli odierni ricorrenti sulla nave della Guardia Costiera “*U. Diciotti*”, si rende ineludibile il ricorso a codesto Tribunale affinché venga accertata l’illegittimità della condotta del Governo Italiano e/o del Ministero dell’Interno, con conseguente condanna al risarcimento danni per lesione del diritto di rilevanza costituzionale alla libertà personale.

SI OSSERVA IN DIRITTO

I. Illiceità della condotta delle Autorità italiane: violazione degli articoli 13 della Costituzione italiana e 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

I. a – Gli odierni ricorrenti propongono, con il presente atto, azione di risarcimento danni per la violazione delle prerogative costituzionali di cui

[REDACTED]

all'articolo 13 della Costituzione, di cui sono titolari, per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, anche gli stranieri.

I ricorrenti ritengono che, nel caso di specie, ricorrano tutti gli elementi costitutivi della responsabilità civile della pubblica amministrazione, con insorgente diritto, in capo ad essi, al risarcimento dei danni patiti. La palese illegittimità della condotta posta in essere dalle autorità preposte all'osservanza della normativa in materia di immigrazione, la assoluta gravità delle violazioni commesse e la lesione di diritti fondamentali, costituzionalmente tutelati e garantiti anche allo straniero (Corte Cost. sentenze nn.rr. 105/01, 5/04 e 222-223/04), tra cui, in particolare, il diritto di *libertà personale* ex art. 13 Cost., fondano il diritto di parte ricorrente al ristoro di tutti i danni sofferti.

I. b – Sintetizzando i termini dell'evoluzione del sistema della tutela a fronte dei danni civili, è sufficiente rammentare che, alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali, la tematica della responsabilità risarcitoria per fatto illecito ha conosciuto, proprio sul versante del danno non patrimoniale, una rivisitazione teorica e sistematica che ha ridisegnato il perimetro dei danni non patrimoniali suscettibili di risarcimento.

Con le sentenze nn.rr. 8823/2003 e 8828/2003 della III sezione civile della Corte di Cassazione, alle quali si è uniformata la sentenza nr. 233/2003 della Corte Costituzionale, il diritto vivente ha infatti sancito il principio secondo cui il danno non patrimoniale, pur in assenza di reato ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, va sempre risarcito ove connesso alla lesione di diritti essenziali della persona sanciti dalla Carta Costituzionale¹.

¹ Analizzando, infatti, la questione cruciale del limite al quale l'art. 2059 del codice del 1942 assoggetta il risarcimento del danno non patrimoniale, mediante la riserva di legge, originariamente esplicitata dal solo art. 185 c.p. (ma v. anche l'art. 89 c.p.c.), la Cassazione ha ritenuto che, venendo in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che



I. c – Orbene, nel caso di specie, la suddetta lesione si identifica con una privazione della libertà personale degli odierni ricorrenti del tutto scollegata da qualsivoglia provvedimento motivato, tanto da parte della competente Autorità amministrativa, quanto, ciò che è più grave, da parte dell'Autorità giudiziaria; in altri termini, si è assistito ad una restrizione *de facto* della libertà personale, restrizione, dunque, platealmente arbitraria ed ingiustificata. L'art. 13 della Costituzione stabilisce che: **“la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”** (doc. nr. 56, pag.

ne consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p.

«Una lettura della norma costituzionalmente orientata» continua il Giudice di Legittimità «*impone di ritenere inoperante il detto limite se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti. Occorre considerare, infatti, che nel caso in cui la lesione abbia inciso su un interesse costituzionalmente protetto, la riparazione mediante indennizzo (ove non sia praticabile quella in forma specifica) costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non è assoggettabile a specifici limiti, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi (v. Corte costituzionale, sent. 184/1986, che si avvale tuttavia dell'argomento per ampliare l'ambito della tutela ex art. 2043 al danno non patrimoniale da lesione della integrità biopsichica; ma l'argomento si presta ad essere utilizzato anche per dare una interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 2959).*

D'altra parte, il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale ».

[REDACTED]

573). La libertà personale è, dunque, un diritto inviolabile riconosciuto non solo ai cittadini ma anche agli stranieri ed agli apolidi, in quanto presenta un carattere universale afferendo allo “*essere umano*” in quanto tale ed alla piena disponibilità della propria persona, indipendentemente dalla nazionalità nonché da qualsiasi altro elemento di discriminazione. Consiste, nella sostanza, nel diritto del singolo a non subire coercizioni, restrizioni fisiche ed arresti, che ne impediscano o limitino i movimenti e le azioni sancendo, così, l’inviolabilità della persona (*habeas corpus*), nei confronti, soprattutto, di potenziali abusi da parte delle pubbliche autorità.

Dalla prefata disposizione costituzionale possono agevolmente ricavarsi alcune garanzie imprescindibili: la **riserva assoluta di legge** consistente nell’*attribuzione in via esclusiva* al potere legislativo, e solo ad esso, della competenza a regolamentare le ipotesi (eccezionali) in cui è possibile legittimamente limitare la libertà personale di un individuo, nonché le concrete modalità di esecuzione di siffatte limitazioni; la **riserva di giurisdizione**, che conferisce all’autorità giurisdizionale la competenza all’emanazione di *provvedimenti restrittivi della libertà personale*, in ciò consistendo propriamente la nota garanzia dell’*habeas corpus* già espressamente riconosciuta nel XVII secolo in Gran Bretagna, e dalla quale deriva il riconoscimento a tutti gli individui dell’invioabilità della propria libertà personale di cui all’art. 13 Cost; infine, l’**obbligo della motivazione** che deve necessariamente accompagnare ogni provvedimento giurisdizionale restrittivo della libertà, al fine di poter rendere intellegibile l’*iter* logico-giuridico che ha giustificato l’adozione del provvedimento medesimo.

I. d – Ciò posto in ordine alla **prova dell’elemento fattuale** ossia alla duplice circostanza che:

[REDACTED]


- gli odierni ricorrenti siano **stati trattenuti dapprima dal 16/08/2018 al 20/08/2018** su una nave militare italiana senza che sia stato possibile l'attracco in un porto italiano e
- **successivamente dal 20/08/2018 al 25/08/2018 nel porto di Catania**, senza che sia stato autorizzato lo sbarco

rileva il c.d. **fatto notorio** essendosi trattato di una vicenda di comune conoscenza cui è stato dato ampio risalto dalla stampa nazionale ed internazionale.

Appurato, infatti, che la presenza sulla nave "Diciotti" degli odierni ricorrenti trova conferma nella comunicazione **via PEC, ad opera della Squadra mobile della Questura di Roma, del decreto di archiviazione del Procuratore dott. Carmelo Zuccaro, trasmesso al Collegio per i reati Ministeriali presso il Tribunale di Catania nel proc. nr, 12551/18 R.G.N.R. a carico del senatore Matteo Salvini** (doc. nr. 1, pp. 1-3), essendo stati evidentemente identificati dagli organi titolari dell'azione penale come potenziali parti offese, in merito alle circostanze materiali della vicenda storica non può che riferirsi alle informazioni rilevabili sui siti internet delle maggiori fonti di informazione giornalistica nazionale ed internazionale, idonee a configurare il concetto del c.d. *fatto notorio*.

Giova, infatti, rilevare che sia la dottrina sia la giurisprudenza concordano nel ritenere che:

- il fatto notorio è appunto un fatto, essenziale alla decisione;
- la sua esistenza non è provata dalle parti, ma è meramente affermata dal giudice;
- il quale non ha l'obbligo di motivare, data la sua natura;



- che consiste nell'affermazione da parte del giudice che la conoscenza di un dato fatto appartiene alla cultura media;
- in quanto fatto ammette la prova contraria.

In particolare la giurisprudenza della Corte di Legittimità circonda il *fatto notorio* di molte cautele verbali: “.....esso deve essere inteso rigoroso, cioè come fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, e non quale evento o situazione oggetto della mera conoscenza del singolo giudice. Conseguentemente, per aversi fatto notorio, occorre in primo luogo, che si tratti di un fatto che si imponga all'osservazione ed alla percezione della collettività, di modo che questa possa compiere per suo conto la valutazione critica necessaria per riscontrarlo; il giudice ne constata l'esistenza e gli effetti, e lo valuta ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano; in secondo luogo, occorre che si tratti di un fatto di comune conoscenza, perché appartiene alla cultura media della collettività, ivi stanziata, o perché le sue ripercussioni sono tanto ampie ed immediate che la collettività ne faccia esperienza comune anche in vista della sua incidenza sull'interesse pubblico che spinge ciascuno dei componenti della collettività stessa a conoscerlo (*ex plurimis* Cass. 28/02/2008, n. 5232; Cass. 19/11/07, n. 23978; Cass. 29/05/05, n. 9001)” (Cass. 09/09/08, n. 22880).

I. e – Ciò premesso in merito alla vicenda storica ed alla sua prova occorre, a questo punto, chiarire come, nel caso *de quo*, vi sia stata, senza alcun dubbio, una gravissima violazione proprio del **diritto alla libertà personale**; nelle due informative inviate alle Procure di Agrigento e Catania (doc. nr. 54, pp. 550-557), dal Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, al quale è stato consentito l'accesso sulla Nave Diciotti in data 23 agosto 2018, si legge: “*La situazione*

[REDACTED]

di perdurante privazione della libertà, che a parere di questo Garante è fuori dallo schema di legalità che il nostro ordinamento prevede, è corroborata da tutta una serie di elementi di fatto che Le sottopongo per le Sue valutazioni. Alle persone non è consentito scendere dall'imbarcazione malgrado non vi sia alcun atto motivato di limitazione della libertà personale disposto nei loro confronti da parte della competente Autorità, né alcuna apparente ragione pratica di impedimento ... Il Garante ha, altresì, rilevato la presenza sia di un dispositivo di vigilanza interno a bordo della nave composto da squadre di quattro membri dell'equipaggio, di cui uno armato, che alternandosi sorvegliano costantemente il ponte dove sono alloggiati i migranti, sia di un nucleo di Forze di Polizia armato appostato sulla banchina ai piedi della scaletta di accesso al vascello. Va peraltro evidenziato che sul ponte funziona un sistema di videosorveglianza che rende visibile dalla plancia di comando ogni area della zona di vita dei migranti. Inoltre, deve essere constatato che, in osservanza alle procedure relative alle attività di search and rescue, nel momento della salita a bordo nella nave ai migranti soccorsi, insieme agli effetti personali, sono stati requisiti i telefoni cellulari e che fino a quando era in corso la visita del Garante, non si era proceduto alla loro restituzione. Questa circostanza chiaramente impedisce la loro capacità di comunicazione con l'esterno, inclusa la possibilità di mettersi in contatto con i propri familiari e affetti.....”.

I. f – Il tutto aggravato dalla palese violazione degli obblighi identificativi discendenti sia dalla normativa interna che dalla normativa comunitaria, Come, infatti, candidamente riconosciuto dal Ministero dell'Interno e dalla Questura di Roma, non sembra che si sia proceduto alla acquisizione dei

[REDACTED]

rilievi foto-dattiloscopici degli odierni ricorrenti, sebbene, come rappresentato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture con la PEC del 29/10/2018, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. leg. nr. 286/98 e del Decreto del Ministero dell'Interno in data 14.07.2003 "*Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina*" - l'attività del Corpo delle Capitanerie di Porto è a carattere concorsuale, rispetto alla diretta competenza del Ministero dell'Interno; ferma restando la specifica e diretta competenza dell'Autorità marittima per i connessi aspetti S.A.R. riconducibili ai fenomeni migratori che si verificano via mare; dunque i rilievi fotodattiloscopici sono connessi con le attività di controllo espletate dalle Autorità preposte all'espletamento dei compiti di polizia di frontiera.

Occorre, altresì, considerare quanto prescritto dai regolamenti UE 2016/399 e 603/13, i cui articoli 9, commi 1 e 3, art. 14 ed art. 17 prescrivono che ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore ad anni 14, non appena possibile ed in ogni caso entro le 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale. D'altra parte il prefato obbligo, anche a prescindere dalla domanda di asilo, deriva, altresì dalla c.d. *Roadmap* del 28/09/2015, del Ministero dell'Interno, con la quale si è provveduto a dare seguito al piano di ricollocazione e, più in generale, all'Agenda del maggio 2015, esplicitandosi le modalità di inserimento dei migranti nel c.d. "*triplo canale*" all'esito delle operazioni di registrazione, identificazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in arrivo: coloro che manifestano la volontà di presentare la domanda di riconoscimento della Protezione Internazionale vengono trasferiti nei "*regional hub*" con l'avvio delle procedure nazionali; per gli ammessi alla procedura di ricollocazione, invece, si aprono le porte

[REDACTED]

dei “regional hub” dedicati alle procedure di cui alle decisioni 2015/123 e 2015/1601; infine, gli altri migranti devono essere condotti nei C.I.E. oggi CPR, in vista del loro rimpatrio. Orbene, nel caso di specie, avuto riguardo alle PEC del 26/09/2018 Ministero dell’Interno – Unità Dublino Direzione Centrale dei Servizi Civili per L’Immigrazione e del 12/10/2018 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, non sembra che le autorità istituzionalmente preposte abbiano adempiuto ai prefati obblighi, nel che un ulteriore riprova dell’esercizio di un mero potere di fatto, disarticolato dal rigoroso rispetto dei vincoli normativi previsti dall’ordinamento (Cass. ordinanze nr. 9596/12 nr. 22788/12; nr. 2789/12; nr. 22790/12; nr. 22791/12 e nr. 22792/12).

I. g – Orbene, alla luce di tali inequivocabili circostanze di fatto, pienamente conformi ai criteri elaborati dalla giurisprudenza interna e comunitaria per delimitare i confini all’interno dei quali si ha una restrizione della libertà personale e non di un diverso (minore) diritto di libertà, ed identificati con la tipologia, la durata, l’intensità, gli effetti, nonché le reali modalità di attuazione della misura restrittiva (**Khlaifia e altri c. Italia, Corte E.D.U., sez. II, sentenza del 1 settembre 2015**), non può seriamente dubitarsi del fatto che gli odierni ricorrenti siano stati in concreto privati della loro libertà personale, in primis fisica, atteso che, in verità, per ben 10 giorni, sono stati rinchiusi all’interno della nave, prima e dopo l’attracco al porto di Catania, dalla quale era loro proibito di allontanarsi, nonché sottoposti a continua e capillare sorveglianza da parte delle forze di polizia; inoltre è stato loro impedito di comunicare con l’esterno. Si è, dunque, determinata “*quella mortificazione della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento*

[REDACTED]

fisico all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale" (Corte Costituzionale, sentenza n. 105 del 10 aprile 2001). Inoltre, come riportato nella premessa in fatto, le condizioni materiali nelle quali si è consumata la denunciata privazione della libertà personale sono state tali da integrare gli estremi del trattamento inumano e degradante rilevate ai sensi dell'art. 3 della Convenzione E.D.U. a tenor del quale *"Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti"*.

I. h – La lesione del fondamentale diritto di libertà tutelato dall'art. 13 Cost., subita dai ricorrenti è stata, come sopra evidenziato, palesemente arbitraria, oltre che del tutto ingiustificata.

Arbitraria, in quanto, si ribadisce, derivante da una condotta, quella tenuta dalle autorità amministrative coinvolte, posta in essere in assenza di qualsivoglia avallo, tanto *ex ante* quanto *ex post*, dell'autorità giudiziaria, invero irrinunciabile ai sensi dell'art. 13 Cost., anche nei *"casi eccezionali di necessità ed urgenza"*; un comportamento meramente materiale, assimilabile maggiormente a quello che l'art. 605 c.p. definisce quale *"sequestro di persona"*, che ad un'attività anche mediatamente riconducibile al potere autoritativo dello Stato.

Ingiustificata, invece, dal momento che nessun interesse pubblico, anche se finalizzato alla tutela di beni di rilevanza costituzionale, può, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge ed in assenza di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, prevalere sul diritto inviolabile alla libertà personale. Sul punto risulta dirimente quanto statuito, in tema di trattenimento dello straniero ex art. 14 D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i. nei Centri di Identificazione ed Espulsione, dalla citata sentenza n. 105/2001 della Corte Costituzionale: **"Né potrebbe dirsi che**

[REDACTED]

le garanzie dell'articolo 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”.

Ciò vale *a fortiori* per gli odierni ricorrenti i quali, lungi dall'essere destinatari di provvedimenti di espulsione e/o di respingimento ex art. 10 D. Lgs. nr. 286/98, in quanto di nazionalità eritrea, erano, invece, in “*evidente bisogno di protezione internazionale*”, secondo la terminologia utilizzata dalla Commissione europea nella procedura di *Relocation* operativa sino al settembre 2017.

Men che meno può assurgere a giustificazione della gravissima compressione della libertà personale di cui si discute, la pur ragionevole aspettativa dello Stato italiano ad una maggiore solidarietà degli altri Paesi europei nella gestione delle crisi migratorie.

L'illegittima lesione della libertà personale dei ricorrenti è, dunque, causalmente connessa alla condotta di parte resistenti, colpevole di aver trattenuto essi ricorrenti sulla Nave Diciotti per ben 10 giorni, di cui sei nel porto di Catania (dal 16/08/2018 al 25/08/2018), in aperta violazione di tutte le garanzie costituzionali previste dall'art. 13 Cost.; ne consegue,


[REDACTED]

dunque, il sorgere, in capo agli stessi, del diritto al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti.

I. i – Nella fattispecie in esame viene, altresì, in rilievo la violazione dell'art. 5, § 1 e § 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.

L'articolo 5 citato stabilisce, infatti, che: “**Ogni persona ha diritto alla libertà ed alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:**

- a) *se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte del tribunale competente;*
- b) *se si trova in regolare stato d'arresto o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi siano motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi siano motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;*
- c) *se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto innanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi siano motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi siano motivi fondati di ritenere che sia necessario di impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;*
- d) *se si tratta di detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo innanzi all'autorità competente;*
- e) *se si tratta di detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;*



f) se si tratta dell'arresto e della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e dell'accusa formulata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste da paragrafo 1. c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurano la comparizione dell'interessato all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro un breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione”.

Il “trattenimento” subito dagli odierni ricorrenti rientra, senza dubbio, nell’ambito di applicazione della prefata norma ed è, quindi, soggetto a tutte le garanzie processuali e sostanziali previste da tale disposizione convenzionale. Orbene, **si rileva che il predetto trattenimento non ha avuto alcuna base legale**, essendo stato posto in essere, come più volte sottolineato, in evidente violazione tanto dell’art. 13 Cost. quanto delle norme dettate in materia di espulsione e trattenimento degli stranieri irregolari, le quali, sebbene regolamentino ipotesi differenti rispetto a quelle

[REDACTED]

riscontrabili nel caso di specie, possono, in ogni caso, venire in rilievo, avendo sicura attinenza con queste ultime.

Il prefato articolo 13, come sopra ricordato, consente all'autorità di pubblica sicurezza, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, di adottare provvedimenti privativi o restrittivi della libertà personale, purchè comunicate "entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria" la quale, entro le successive 48 ore, può convalidare tali provvedimenti, pena, in mancanza, la perdita di ogni efficacia degli stessi. Nel caso *de quo*, anche a voler ammettere la sussistenza di una situazione di "emergenza sbarchi" (assente, in verità, a parere di chi scrive), non è dato riscontrare alcun provvedimento motivato a giustificazione della privazione della libertà personale degli odierni attori, né da parte degli organi amministrativi coinvolti nella vicenda, né proveniente dalla competente autorità giudiziaria; **un trattenimento avvenuto, dunque, al di fuori dei casi previsti dalla legge.**

Si percepisce maggiormente la gravità della condotta posta in essere da parte resistente se si guarda, poi, alle disposizioni dettate in materia di espulsione e trattenimento dei cittadini extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio nazionale, atteso che, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e s.m.i., il trattenimento dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, deve essere convalidato dall'autorità giudiziaria, peraltro nel rispetto della medesima tempistica prevista dall'art. 13 Cost. (48 ore + 48 ore), pena l'inefficacia della prefata misura esecutiva. V'è, dunque, in tal caso un controllo giurisdizionale di legalità del provvedimento restrittivo della libertà personale, del tutto assente, invece, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, nonostante questo sia contraddistinto dalla presenza di

[REDACTED]


persone, non destinatarie di alcun provvedimento di espulsione e/o respingimento ma, addirittura, potenziali richiedenti asilo, in quanto tutti cittadini eritrei. In ciò si percepisce, distintamente, la maggiore gravità, in senso assoluto, della lesione al diritto di libertà personale patita dagli attori.

Sul punto si richiama uno specifico precedente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che, in una vicenda equiparabile alla presente, caratterizzata dall'illegittimo trattenimento di alcuni cittadini somali, potenziali richiedenti asilo, nella zona di transito dell'aeroporto di Parigi-Orly, per circa 20 giorni, ha condannato la Francia per violazione dell'articolo 5, § 1 della Convenzione E.D.U.; la Corte dopo aver evidenziato che i ricorrenti, nel prefato spazio aeroportuale, erano stati abbandonati a se stessi, sottoposti ad una sorveglianza severa e costante nonché privati di qualsivoglia assistenza legale e sociale e che, pertanto, *“la detenzione dei ricorrenti nella zona di transito dell'aeroporto di Parigi-Orly era praticamente equivalente, in considerazione delle restrizioni subite, a un privazione della libertà”*, stabilì che v'era stata violazione dell'art. 5, § 1 della C.E.D.U. dal momento che *“La normativa francese, in vigore all'epoca, come applicata nella presente causa, non garantiva in misura sufficiente il diritto alla libertà dei ricorrenti”* (sentenza del 25/06/1996 nel caso **Amuur c/Francia**); la Corte di Strasburgo, dunque, rilevò che la normativa francese, vigente all'epoca dei fatti, non garantiva un'adeguata protezione del fondamentale diritto alla libertà personale (degli stranieri potenziali richiedenti asilo trattenuti nelle zone di transito), nei confronti di interferenze arbitrarie da parte delle autorità di pubblica sicurezza, non avendo il giudice ordinario la concreta possibilità di verificare le condizioni effettive di trattenimento a cui venivano sottoposti gli stranieri, né imporre un limite temporale al trattenimento stesso. Nel caso di specie la violazione

[REDACTED]

dell'art. 5, § 1 della Convenzione E.D.U. è ancor più macroscopica, atteso che l'autorità giurisdizionale ordinaria, pur avendo quelle funzioni di garanzia, idonee, cioè, a tutelare in modo sufficiente le libertà inviolabili dell'individuo, non ha avuto proprio modo di intervenire.

Rileva, altresì, quanto statuito nella nota sentenza del 1 settembre 2015, caso **Khlaifia e altri c. Italia**, con la quale la Corte di Strasburgo ha accolto il ricorso presentato da tre cittadini tunisini avverso il trattamento subito in occasione del loro sbarco irregolare sulle coste italiane nel settembre del 2011; in essa l'Organo Giudiziario sovranazionale, dopo aver richiamato il principio secondo cui ogni apprezzamento circa l'effettiva privazione di libertà subita da un individuo deve necessariamente prendere le mosse dalla disamina della sua situazione concreta alla luce di un insieme di criteri quali la tipologia, la durata, gli effetti e le modalità di esecuzione della misura concretamente considerata, ed appurato che i ricorrenti erano stati rinchiusi all'interno di una struttura circondata da alte mura (Centro di Soccorso e Prima Accoglienza CSPA di Contrada Imbriacola sull'Isola di Lampedusa), da cui era loro proibito di allontanarsi, sottoposti ad una serrata sorveglianza da parte delle forze di polizia ed era loro impossibile comunicare con l'esterno, riconobbe che gli stessi ricorrenti erano stati trattenuti nell'ambito di una vera e propria privazione (in concreto) della libertà personale ai sensi dell'art. 5, § 1, CEDU. La Corte osservò, inoltre, che *“la legge italiana non prevede espressamente la possibilità di trattenere i migranti irregolari all'interno dei CSPA, l'unica norma pertinente restando l'art. 14 T.U. imm. Citato, che si riferisce solo alla detenzione amministrativa nei CIE, la quale risponde a finalità del tutto diverse”*, pertanto, concluse la Corte *“la privazione di libertà subita dai ricorrenti risulta priva di base legale nel diritto interno e pertanto priva di uno dei*



requisiti essenziali imposti dall'art. 5, § 1, lett. f), CEDU, la cui violazione viene pertanto riconosciuta nel caso concreto”.

La privazione della libertà personale degli odierni ricorrenti, non avendo alcuna base legale, non si è, allora, conformata allo scopo del citato articolo 5, § 1, vale a dire proteggere l'individuo dall'arbitrarietà, dal che la necessità di accertarne l'illiceità foriera del diritto al risarcimenti dei danni patiti.

II. - Il diritto dei ricorrenti al risarcimento danni

II. a – Quanto alla determinazione della riparazione del danno non patrimoniale non può che farsi riferimento agli articoli del codice civile e, quindi, all'art. 2056 del codice civile che, al fine della quantificazione della riparazione, unitariamente intesa, comprensiva delle due categorie di danno, si colloca nel contesto relativo alla responsabilità aquiliana e richiama, a sua volta, gli artt. 1223, 1226 e 1227 quanto alla determinazione del risarcimento.

Passando all'esame del concetto di valutazione equitativa, essa vale a supplire alle lacune che persistono nel risultato delle prove assunte, per la difficoltà di misurare il danno. L'art. 1226 c.c. consente in tali casi l'estimazione equitativa del giudice, il che non implica accertamento di un danno non provato, ma liquidazione di un danno non estimabile.

Pare opportuno ancora ricordare che la valutazione equitativa del danno è cosa diversa dal giudizio di equità, in cui il giudice crea diritto; viceversa, nell'estimazione equitativa il giudice non crea norme, ma completa una lacunosa prova sul *quantum* con un'attività determinativa simile a quella di un arbitratore e che, come questa, può, e deve nel caso di specie, seguire la metodologia dell'*arbitrium boni viri*.

II. b – Seguendo tale metodologia nella liquidazione del danno in discorso, si dovrà pervenire ad una determinazione che ha le sue basi nelle massime

[REDACTED]

di esperienza esistenti, che sono sostanzialmente le sentenze degli Organi di Giustizia Internazionale, ad esempio le sentenze della Corte Europea, riferendosi il giudicante, pertanto, a parametri economici comunemente accettati a livello europeo, in ottica anche di progressiva armonizzazione degli ordinamenti giuridici comunitari e degli strumenti di tutela accordati ai cittadini europei. La ragionevolezza dei parametri utilizzati potrà, in tal modo, essere da tutti controllabile, in quanto la liquidazione si baserà su paragoni con casi simili. La Suprema Corte ha avuto modo di affermare rettamente (sez. unite 29 ottobre 1984, n. 5537): *“Nella valutazione equitativa del danno, il giudice del merito, pur godendo di discrezionalità, con possibilità di ricorrere a presunzioni e apprezzamenti di probabilità, è tenuto ad indicare, sia pure sommariamente, congrue ragioni del processo logico attraverso cui è a essa pervenuto”*, dovendo, nella valutazione equitativa del danno, farsi riferimento all’entità delle lesioni subite, all’importanza dei diritti lesi, alla gravità dell’illecito commesso, alla durata delle lesioni medesime ed alle condizioni soggettive complessive del danneggiato.

II. c – Orbene la necessità di equamente contemperare e valutare le circostanze complessive dell’illecito di diritto interno ed eurounitario commesso dalle Amministrazioni convenute non può che condurre ad un giudizio particolarmente rigoroso dei comportamenti denunciati, stante la lesione del bene primario della libertà personale subita dagli odierni ricorrenti.

D’altra parte, a titolo meramente esemplificativo, si rileva che in un caso equiparabile a quello oggetto del presente giudizio, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia al pagamento della somma di €. 2.500,00 per ciascuno dei tre ricorrenti, cittadini tunisini, illegittimamente

[REDACTED]

“trattenuti” nel Centro di Soccorso e Prima Accoglienza dell'isola di Lampedusa nel settembre del 2011, a titolo di risarcimento dei danni patiti per la violazione della libertà personale ex art. 5, § 1 della Convenzione E.D.U. (Corte E.D.U., sez. II, sentenza 1 settembre 2011, Khlaifia e altri c. Italia); la stessa Corte di Strasburgo, con sentenza resa pubblica in data 11/02/2011, aveva già condannato lo Stato italiano al pagamento della somma di Euro 7.500,00, quale indennizzo per ingiusta detenzione lamentata da una cittadina rom illegittimamente trattenuta nell'allora CPT di Ponte Galeria per un periodo di 43 giorni dall'11/11/2003 al 24/12/2003, rilevando come ai sensi dell'art. 5 della CEDU vi è perfetta equiparazione tra detenzione carceraria e detenzione amministrativa ed in entrambi i casi trova applicazione il comma 5 della medesima disposizione convenzionale che obbliga gli Stati ad indennizzare la detenzione illegittima. Parimenti con sentenza del 01/12/2009 ne caso *Hokic e Hrustic c/Italia*, la Corte E.D.U. ha liquidato ai ricorrenti a titolo di ingiusta detenzione presso il centro di Identificazione ed Espulsione di Ponte Galeria la somma di Euro 1.500,00 per soli nove giorni di illegittimo trattenimento, essendo stato il decreto di espulsione annullato dal Giudice di Pace di Roma in data 24/02/2006 e il ricorrente rimesso in libertà in data 03 marzo 2006; nonché la recente sentenza del 06/10/2016, che in relazione all'illecito trattenimento per assenza di udienza camerale in esito alla proroga del trattenimento di 26 giorni, ha liquidato Euro 6.500,00 (doc. nr. 64, pp. 652-666), nonché alle pronunce della Corte d'Appello di Roma, sentenza nr. 298/16 *Elujekor Stanley c/Ministero dell'Interno* (doc. nr. 58, pp. 579-586) e del Tribunale di Roma, sentenza nr. 10089/16 *Onieka Prince c/Ministero dell'Interno* (doc. nr. 59, pp. 587-596) relative alla medesima vicenda, che hanno liquidato euro 3.132,00 per 20 giorni di illegittimo trattenimento, nonché le

[REDACTED]

più recenti sentenze nr. 659/17, *Adjei Christopher c/Ministero dell'Interno* e nr. 659/17, *Ajate Beatrice c/Ministero dell'Interno* entrambe depositate in data 17/01/2017 (doc. nnrr. 60-61, pp. 598-628, che hanno utilizzato il medesimo parametro di liquidazione del danno) ed ancora nr. 11790/17 *Hmid Amir c/Ministero dell'Interno* (doc. nr. 62, pp. 629-643) depositata in data 08/06/2017 e nr. 20473/17, *Alasan Yugo c/Ministero dell'Interno* (doc. nr. 63, pp. 644-651) depositata in data 31/10/2017 (che hanno utilizzato il medesimo parametro di liquidazione del danno) si ritiene equo quantificare il danno di carattere non patrimoniale in Euro 1.740,00 per ciascun ricorrente (in ragione di Euro 174,00 per 10 giorni di illegittimo restringimento, dal 16/08/2018 al 25/01/2018).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti *ut supra* rapp.ti, difesi e domiciliati

CHIEDONO

che l'Ill.mo Tribunale adito, Giudice Unico designando, ai sensi dell'art. 702 bis, co. 3, c.p.c., voglia fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando alla parte convenuta congruo termine per la sua costituzione, e sin d'ora

I N V I T A N O

il **GOVERNO ITALIANO**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t. ed il **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro p.t. a costituirsi nei modi e forme di cui all'art. 702 bis, comma 4, c.p.c., con avvertimento che la mancata costituzione entro il termine fissato dal Giudice nel decreto emesso ai sensi dell'art. 702 bis, comma 3, c.p.c., o in quello ordinario di non oltre 10 giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 702 bis, commi 4 e 5, c.p.c., e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia, per sentire accogliere le seguenti

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

c o n c l u s i o n i

1. **in via principale e nel merito**: accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della condotta del Governo Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e/o del Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t. in ordine alla violazione degli articoli 10, 13 e 14 del T.U. 286/98 in relazione agli articoli 13, 24, 111 e 117 della Costituzione, articolo 5 della C.E.D.U., artt. 7 e 14 della direttiva 2008/115/CE ed art. 6 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per illegittima detenzione dei ricorrenti sulla nave "Diciotti" dal **16/08/2018** al **25/08/2018**, di cui i primi 4 giorni senza che fosse consentito l'attracco della nave nei porti italiani ed i successivi 6 giorni nel porto di Catania senza che fosse consentito lo sbarco sulla terra ferma o dal **20/08/2018** al **25/08/2018** per il forzato trattenimento dei ricorrenti sulla nave "Diciotti" nel porto di Catania senza che fosse loro consentito lo sbarco sulla terra ferma, per le causali dedotte in narrativa e per l'effetto
2. condannarsi Governo Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e/o il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., in solido o ciascuno per la propria parte di responsabilità, al risarcimento dei danni da liquidarsi in Euro 1.740,00 per ciascun ricorrente, in ragione di Euro 174,00 per ogni giorno di illegittimo trattenimento dei complessivi 10 o in Euro 1.044,00 per ciascun ricorrente per complessivi 6 giorni di forzato trattenimento sulla nave "Diciotti" nel porto di Catania senza che fosse loro consentito lo sbarco sulla terra ferma, secondo i parametri desumibili dalla giurisprudenza ermeneutica

[REDACTED]

della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, o in quella diversa somma che codesto Tribunale riterrà equa in Sua giustizia;

- 3. il tutto con vittoria di compenso di giudizio, rimborso forfettario spese generali 15,00%, IVA e CPA come per legge e distrazione in favore dell'avvocato [REDACTED] che rende la dichiarazione ex art. 93 c.p.c..

IN VIA ISTRUTTORIA:

I. Ordine di esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c.

farsi ordine al Ministero dell'Interno e/o al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di esibire in giudizio i rilievi fotodattiloscopici ed il foto-segnalamento degli odierni ricorrenti;

II. ammettersi prova testimoniale con i testi:

- [REDACTED]
- [REDACTED];
- [REDACTED]

sulle seguenti a circostanze di fatto:

- 1) *“vero è che dal 04 settembre al 10 settembre gli odierni ricorrenti, i cui nominativi sia abbian qui per interamente trascritti e riportati, sono stati accolti presso il presidio informale in Piazzale MASLAX via Gerardo Chiaromonte?”;*
- 2) *“vero è che dal 04 settembre al 10 settembre nel presidio informale in Piazzale MASLAX via Gerardo Chiaromonte gli odierni ricorrenti, i cui nominativi sia abbian qui per*

[REDACTED]

interamente trascritti e riportati, sono stati assistiti e supportati dai volontari della Onlus “BAOBAB EXPERIENCE” che hanno fornito loro anche un primigenio servizio di assistenza legale?”;

- 3) *“vero è che dal 04 settembre al 10 settembre i volontari della Onlus “BAOBAB EXPERIENCE” del presidio informale in Piazzale MASLAX via Gerardo Chiaromonte con l’ausilio di mediatori culturali hanno raccolto le storie degli odierni ricorrenti, i cui nominativi sia abbiano qui per interamente trascritti e riportati in merito alla forzata permanenza sulla nave “Diciotti”?”*
- 4) *“vero è che tra i cittadini eritrei presenti presidio informale in Piazzale MASLAX via Gerardo Chiaromonte dal 04 settembre al 10 settembre vi era anche un nucleo familiare con un bambino, le cui generalità declinate sono M [REDACTED] N [REDACTED], moglie, B [REDACTED] H [REDACTED], marito e H [REDACTED] M [REDACTED] minore?”;*

III. deposito documentazione

Si offre in comunicazione, tramite deposito in cancelleria, documentazione come da allegato indice

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

Ai sensi dell’art. 9 L. 23/12/1999 n. 488, si dichiara che il valore della presente controversia è compreso tra Euro 26.00,00 ed Euro 52.000,00.

Roma, 17/12/2018

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]